

**Convenzione tra i Comuni di PRAMAGGIORE, di ANNONE VENETO ed A.S.V.O.
S.P.A. per la gestione di un centro di raccolta intercomunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti.**

L'anno Duemiladieci addì 15 del mese di novembre, presso la sede municipale del Comune di Annone Veneto

TRA:

1. Il Comune di **Pramaggiore** (VE) nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, sig. Daneluzzi Gianfranco, nato a Gruaro (VE) il 19.08.1956, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di Pramaggiore: 83003010275);
2. Il Comune di **Annone Veneto** (VE) nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Sig. Volpe Raffaele, nato a Venezia il 08.06.1966, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di Annone Veneto: 83000830279);
3. **A.S.V.O. S.P.A.** nella persona del Sig. Tonazzo Carlo Daniele nato in Svizzera il 20.10.1965, che agisce in nome e per conto della Società che rappresenta (C.F. di A.S.V.O. S.P.A.: 83002690275);

PREMESSO CHE

- a) Le Amministrazioni comunali di Pramaggiore ed Annone Veneto perseguono comuni politiche ambientali di controllo della gestione dei rifiuti, di promozione della raccolta differenziata e di educazione ambientale e ritengono di fondamentale importanza perseguire ogni possibile economia di scala mediante la gestione associata dei servizi con i comuni limitrofi;
- b) L'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- c) Il Comune di Pramaggiore è proprietario di un'area, in via Callalta dove è operante un ecocentro attrezzato al ricevimento di rifiuti differenziati
- d) tale centro di raccolta è destinato alla raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto sottoindicate:
 - Ingombranti
 - RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
 - Carta/cartone
 - Oggetti e recipienti in vetro di grosse dimensioni
 - Oggetti e recipienti in plastica di grosse dimensioni
 - Rifiuti vegetali di sfalci, potature e legno
 - Materiale ligneo
 - Metalli
 - Oli minerali e vegetali
 - Accumulatori al piombo




SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



1. Le premesse formano parte sostanziale della presente convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione del centro di raccolta individuato in premessa con le modalità specificate negli articoli successivi e con la finalità di consentire alla popolazione residente nei due Comuni il conferimento delle tipologie autorizzate di rifiuti differenziati.
3. Il centro di raccolta di Pramaggiore – via Callalta, gestito da ASVO S.p.A. per conto del Comune di Pramaggiore, a far data dal 1 Luglio 2010 sarà aperto ai conferimenti da parte dei cittadini di Annone Veneto e delle Ditte con sede operativa ad Annone Veneto che abbiano stipulato apposita convenzione con il gestore.
4. Le modalità di utilizzo del centro di raccolta sono stabilite con norme regolamentari proprie del comune di Annone Veneto, con riferimento ai rifiuti autorizzati presso l'ecocentro, nelle quantità e modi già previsti dal vigente Regolamento d'uso dell'Ecocentro del Comune di Pramaggiore.
5. L'orario di apertura al pubblico dell'ecocentro di Pramaggiore è il seguente :
Martedì 14.00 / 17.30 (da ottobre a marzo) 15.30 / 19.00 (da aprile a settembre)
Giovedì 14.00 / 17.30 (da ottobre a marzo) 15.30 / 19.00 (da aprile a settembre)
Sabato 14.00 / 17.30 (da ottobre a marzo) 15.30 / 19.00 (da aprile a settembre)
Eventuali successive variazioni saranno stabilite previo parere favorevole dei due comuni convenzionati e di A.S.V.O. S.P.A.
6. Le spese relative alla gestione dell'ecocentro saranno incluse da ASVO nel piano finanziario trasmesso annualmente a ciascun Comune e commisurate alla quota pro Comune stabilita ai successivi commi 8 e 9 ed alle loro successive modificazioni.
7. Le spese relative allo smaltimento / recupero calcolate sui quantitativi effettivamente conferiti saranno incluse nelle fatture trimestrali a conguaglio emesse da ASVO e commisurate in modo proporzionale alla quota pro Comune stabilita ai successivi commi 8 e 9 ed alle loro successive modificazioni.
8. Le spese di gestione e quelle di smaltimento / recupero di cui ai precedenti commi 6 e 7 saranno ripartite per il primo semestre di attivazione dell'ecocentro intercomunale in ragione del 30% al Comune di Annone Veneto e del 70% al Comune di Pramaggiore. ASVO emetterà le opportune note di accredito per il Comune di Pramaggiore; il costo per il Comune di Annone Veneto verrà imputato nel Piano Finanziario per l'anno 2010.
9. Per le successive annualità, le spese di cui ai precedenti commi 6 e 7 saranno ripartite, pro quota fra i due Comuni, in proporzione all'appartenenza territoriale dei fruitori, come risultante dai registri di accesso al centro di raccolta o comunque sulla base di un accordo che interverrà tra le parti che provvederanno ad inoltrarlo ad ASVO entro il 31/12 di ciascun anno.
10. Le spese di gestione di cui al precedente comma 6 comprendono:
 - A. servizio di guardiania e controllo dei conferimenti nell'orario di apertura;
 - B. attività di trasporto per l'avvio a smaltimento / recupero dei rifiuti conferiti in ecocentro, con esclusione delle spese di recupero della frazione verde i cui costi sono imputati a parte sulla base delle quantità conferite e con esclusione del servizio di trasporto e recupero del metallo;
 - C. messa a disposizione dei contenitori per ciascuna tipologia di rifiuti con esclusione del metallo;

11. Non sono comprese tra le spese di gestione le attività di manutenzione straordinaria, gli adeguamenti alle norme di settore intervenute o che interverranno, le spese relative ai consumi idrici o elettrici.
12. Il Comune di Annone Veneto potrà utilizzare l'ecocentro anche per i conferimenti di materiali abbandonati e degli sfalci del verde provenienti dal proprio territorio, accedendo con mezzi e personale proprio previa stipula di apposita convenzione con il gestore. Le spese di recupero / smaltimento saranno conteggiate in base alle quantità conferite, anche in via presuntiva.
13. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 1° Luglio 2010. Per coincidente volontà dei Comuni convenzionati potrà essere rinnovata, prorogata o risolta in qualunque momento. Nel caso si renda utile o necessaria la dismissione del centro di raccolta intercomunale, i rapporti economici tra i Comuni atterranno esclusivamente al riparto delle spese per la demolizione degli impianti ed il ripristino dell'area, qualora ritenute necessarie ad insindacabile giudizio del Comune di Pramaggiore.
14. Nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, le Giunte Comunali potranno definirne aspetti integrativi finalizzati alla sua migliore attuazione, formulando eventualmente direttive ai funzionari responsabili; i responsabili competenti nei singoli Comuni potranno a loro volta definire aspetti pratico-operativi e di dettaglio mediante appositi incontri e/o scambio di corrispondenza. Gli atti di intesa di cui al comma precedente saranno efficaci previa acquisizione del parere favorevole dell'ASVO.
15. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, così come eventualmente integrata ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori, nonché al codice civile ed alle norme di legge e di regolamento vigenti.

COMUNE DI PRAMAGGIORE



COMUNE DI ANNONE VENETO



A.S.V.O. SPA

